



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
IL PRESIDENTE

Alla cortese attenzione  
signori consiglieri provinciali

Informo i signori consiglieri che è pervenuta formale richiesta da parte del Presidente del MART, on. Vittorio Sgarbi, affinché la Presidenza del Consiglio si attivi per evitare che negli atti politici dei singoli consiglieri siano perpetrati attacchi personali o riportate affermazioni lesive del suo operato, e ciò anche al fine di scongiurare future possibili iniziative giudiziarie.

Nella risposta trasmessa all'onorevole Sgarbi ho sottolineato che non spetta al Presidente dell'assemblea censurare le azioni dei consiglieri intraprese nell'esercizio della libera manifestazione del pensiero e di denuncia politica, ove rispettose delle condizioni, dei limiti e delle modalità fissate dalle norme regolamentari. Ciò nondimeno ho espresso l'auspicio - che in questa sede rivolgo anche ai signori consiglieri - a che il confronto dialettico si svolga sempre in maniera corretta e rispettosa delle altrui posizioni.

Al di là della specifica vicenda richiamata - che comunque ritengo meriti attenzione - vorrei in questa sede rappresentare alcune considerazioni di carattere più generale sui contenuti e sulla formulazione degli atti di sindacato ispettivo, nonché sulle tecniche redazionali al riguardo impiegate.

Quanto ai **contenuti** dell'atto politico, evidenzio che eventuali affermazioni in ipotesi lesive dell'altrui onorabilità - siano esse espresse sotto forma di giudizi personali o consistenti nell'attribuzione di fatti non accertati - possono coinvolgere la responsabilità del Consiglio come istituzione. Invero, la pubblicazione degli atti politici attraverso il sito istituzionale, contribuendo di fatto alla diffusione di tali affermazioni, può concorrere a realizzare se non anche ad aggravare le conseguenze pregiudizievoli derivanti da siffatte condotte lesive.

Sotto questo profilo, la delicatezza del ruolo del Consiglio e dell'attività dei suoi uffici è evidente: se, da un lato, è presente il rischio di responsabilità dell'ente come sopra evidenziato, dall'altro, la valutazione di ammissibilità e di

pubblicabilità dell'atto non può nemmeno tradursi in un intervento di censura rispetto alla legittima iniziativa politica del consigliere.

Ragion per cui va ricercato un equilibrio tra le diverse istanze che tenga conto sia dell'ampiezza del *munus* e delle prerogative consiliari sia dell'esigenza di tutelare, in via preventiva e prudenziale, la posizione dell'ente, rispetto ai giudizi formulati dai consiglieri e alle notizie riportate nelle premesse degli atti politici.

**Sotto il profilo dei giudizi espressi dai consiglieri**, fermo restando che la libertà di dissentire dalle altrui opinioni e anche di censurare tesi, affermazioni o condotte non condivise rientra nel diritto di critica spettante a ciascun consigliere provinciale, al pari di qualsiasi altra persona, è indubbio che tale critica, specie ove si appunti su azioni o opinioni, anche *latu sensu*, politiche possa assumere talora toni aspri e vibranti. Ciò fa parte della vita e del confronto democratico prima ancora che delle attribuzioni costituzionali inerenti alla funzione ispettiva degli eletti.

Nondimeno le valutazioni critiche dei consiglieri non dovrebbero tradursi in effetti ingiuriosi, sarcastici, sprezzanti o denigratori dell'altrui onore o reputazione, così come non sono tollerabili insinuazioni, provocazioni o affermazioni manifestamente allusive di altrui condotte asseritamente illecite, strumentali a far valere precise responsabilità giuridiche (e non solo politiche). Esula, infatti, dal corretto esercizio della critica politica l'impiego di espressioni che si sostanziano non già in un dissenso motivato, espresso in termini misurati, necessari e congrui, ma in un attacco personale, chiaramente lesivo della dignità morale, intellettuale e professionale dell'avversario, sia questi o meno un componente dell'istituzione consiliare.

D'altro canto, una valutazione in termini di lesività delle affermazioni dei consiglieri, ai fini dell'ammissibilità degli atti, non può che arrestarsi alla soglia della chiara evidenza dell'offesa - evidenza che renderebbe doveroso un intervento da parte del Presidente anche a tutela dell'ente - e ciò per evitare che siffatte valutazioni siano percepite come indebitamente anticipatorie di giudizi spettanti ai soli organi giurisdizionali.

**Quanto ai fatti o alle notizie** riportate nelle premesse, evidenzio che il consigliere sceglie in piena autonomia e sotto la propria responsabilità le fonti e le informazioni da utilizzare nell'elaborazione degli atti, valutandone l'autenticità e l'affidabilità; ciò nella consapevolezza che riportare fatti non veritieri o

dichiarazioni di terzi non genuine o incomplete può, in talune circostanze, pregiudicare l'altrui reputazione o il diritto all'identità personale, con il rischio di possibili iniziative giudiziarie. In questo caso il ruolo del Consiglio nello scrutinio di ammissibilità o di pubblicabilità è ancora più difficile, considerato che i suoi uffici non hanno la possibilità di effettuare un controllo puntuale e complessivo rispetto alla veridicità e alla completezza dei fatti segnalati.

Colgo l'occasione anche per fornire qualche indicazione sotto il profilo della **tecnica redazionale** delle interrogazioni, a fronte della prassi di allegare ai testi lunghi e complessi documenti, che ha preso piede in questa legislatura. Questa scelta non pare del tutto conforme alla definizione regolamentare delle interrogazioni come semplici domande, se non - più in generale - ai principi di economia che reggono i lavori consiliari e l'attività degli uffici pubblici. A questo proposito ricordo, per inciso, che in altri Paesi e anche alla Camera dei deputati esistono limiti di lunghezza validi per determinati atti politici. Oltretutto i documenti allegati provengono spesso da altri soggetti, e in relazione a questo i relativi contenuti possono avere un regime di pubblicità diverso da quello delle interrogazioni; inoltre possono contenere informazioni delicate dal punto di vista della tutela della riservatezza. Per questo motivo, fermo restando che gli allegati sono trasmessi alla Giunta provinciale per consentirle di inquadrare meglio la questione, mi riservo di valutare con particolare attenzione la loro inclusione nel testo delle interrogazioni, per come viene pubblicato nel sito del Consiglio provinciale.

Infine, nel ribadire quanto già evidenziato con la mia nota del 24 aprile 2020, prot. n. 4650, ricordo che i consiglieri sono tenuti ad un attento utilizzo dei dati e delle informazioni raccolte nell'esercizio delle prerogative ad essi spettanti, quale il diritto di informazione di cui all'articolo 147 del regolamento interno. Qualora si tratti di dati o informazioni coperti da segreto d'ufficio o da altri vincoli di segretezza segnalati al (solo) consigliere richiedente al momento dell'accesso, rammento che questi è tenuto, in base alla norma regolamentare citata, a rispettare il vincolo di segretezza e di riservatezza nel loro utilizzo ai fini dell'espletamento del mandato consiliare.

Da ultimo, ma non per questo meno importante considerato quanto accaduto nel corso della campagna elettorale appena conclusa, richiamo la

Vostra attenzione sulla necessità di utilizzare sempre un linguaggio e un comportamento consoni al ruolo istituzionale che ciascuno di noi riveste.

Auspico che il mio invito possa trovare positivo riscontro e che le indicazioni sopra riportate siano considerate con attenzione, porgo cordiali saluti.

- Walter Kaswalder -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).